

## Tributario

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO

# La perdita sistematica può giustificare la rettifica analitico-induttiva

mercoledì 18 novembre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 25362 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si allinea all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, l'attendibilità della contabilità non è garantita dalla sua correttezza formale e conferma che l'anomalia della condotta economica del contribuente può essere provata sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali rientra il riscontro di perdite civilistiche ripetutesi nel tempo nonostante le condizioni ottimali di esercizio dell'attività d'impresa.

[Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 11 novembre 2020, n. 25362](#)

---

### Orientamenti giurisprudenziali

---

Conformi	Cass. sez. trib., 30 ottobre 2018 (ord.), n. 27552
	Cass. sez. VI civ. - T, 7 giugno 2017 (ord.), n. 14237

---

Difformi	Non si rinvencono precedenti
----------	------------------------------

---

All'esito di una verifica in loco l'Amministrazione finanziaria rettifica il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2007 da parte di una società di capitali esercente l'attività di bar, ricostruendo induttivamente maggiori ricavi ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base dei quantitativi di prodotti acquistati risultanti dalle fatture di acquisto e del prezzo medio indicato nel listino per le singole

tipologie di servizi e nelle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società contribuente in sede di contraddittorio. Nel corso della verifica emerge inoltre una condotta antieconomica in ragione delle gravi perdite caratterizzati l'esercizio 2007 e quelli precedenti e le ripetute sanzioni per mancata emissione di scontrino fiscale.

Le doglianze della società contribuente vengono parzialmente accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale riduce i maggiori ricavi del 50% circa ritenendo che nella rettifica induttiva non siano state prese in considerazione le incertezze in merito ai quantitativi di prodotti consumati e le diverse quantità nei vari servizi erogati. Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rimarca l'anomalia della condotta economica della società contribuente, pur operante in condizioni ottimali di esercizio, e la pluralità degli elementi fondanti l'accertamento.

Nell'ordinanza n. 25362 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società contribuente e la condanna al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità e del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002.

Il Collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di metodo presuntivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973, secondo il quale il reddito può essere rideterminato induttivamente, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo purché preciso e grave (Cass., sez. trib., 30 ottobre 2018 (ord.), n. 27552, in CED Cass., Rv. 650956).

Secondo la Suprema Corte, infatti, "l'inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni contenute nella dichiarazione possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss., e 2697, comma 2, c.c." (Cass., sez. VI civ. - T, 7 giugno 2017 (ord.), n. 14237, in CED Cass., Rv. 644435).

Nel caso di specie, il Giudice del gravame, dopo aver adeguatamente apprezzato la correttezza formale della contabilità e delle risultanze dello studio di settore, nonché la valutazione della percentuale degli sfridi e la descrizione dei servizi prestati dalla società contribuente, si è allineata all'indirizzo della Corte di Cassazione supra esposto, osservando che l'attendibilità della contabilità non è garantita dalla sua correttezza formale e che la rettifica non è stata fondata sulla mera applicazione di medie settoriali, ma anche su elementi ulteriori estrapolati dalla verifica in loco, nonché sul riscontro di perdite civilistiche ripetutesi nel tempo anche se l'attività d'impresa è stata esercitata in condizioni ottimali.

**Riferimenti normativi:**

Art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973

Art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia  
Riproduzione riservata